



ISTITUTO COMPRENSIVO
Scuola dell' Infanzia - Primaria – Secondaria 1[^] Grado
82038 - **VITULANO** - (BN)
Viale Bracanelli, 1 - tel. 0824 / 87106 C.M.: BNIC83000T - C.F.: 92029130629

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Degli ALUNNI della SCUOLA PRIMARIA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

1. T. U. N° 297/1994 - art. 328 comma 7
2. *Regolamento per il funzionamento della scuola approvato con Delibera n°1 del 21.12.1995*
3. *Progetto educativo di Circolo approvato con delibera n° 3 del 21.12.1995*
4. *Carta dei servizi adottata dal consiglio di Circolo con Delibera n° 6 del 29.6.1996*
5. *Progetto di Sperimentazione dell'Autonomia Organizzativa e Didattica approvata dal Consiglio di Circolo con Delibera n° 23 del 20.3.1998*
6. *Programmazione Educativa annuale*

PREMESSA

Le regole di condotta degli alunni coincidono con i valori sui quali si fonda l'organizzazione della scuola e coincidono con gli obiettivi stessi dell'azione educativa e didattica.

Non sono, quindi, espressi in prescrizioni o in divieti, ma costituiscono il traguardo verso il quale gli alunni vengono indirizzati e guidati.

In tale processo, le regole dovranno essere il risultato di una interiorizzazione di valori e di una graduale conquista della consapevole capacità di autodisciplina nel rapporto con gli altri.

In ogni caso, qualsiasi regola di comportamento, nella concreta azione educativa e didattica, sarà espressa, in forma propositiva e indicativa.

Di conseguenza il Regolamento di disciplina degli alunni è costituito dall'insieme delle indicazioni contenute nei seguenti documenti:

- Regolamento per il funzionamento delle scuole e degli Uffici approvato con Delibera n°3 del 9.12.1995;
- Carta dei servizi adottata dal Consiglio di Circolo n° 6 del 20.06. 1996;
- Progetto Educativo di Circolo approvato con Delibera n° 3 del 21.12.1995
- Progetto di Sperimentazione dell'Autonomia Organizzativa e Didattica approvato con Delibera n° 23 del 20.3.1998
- Programmazione educativa annuale

Art. 1

(Dal Progetto educativo)

“La scuola elementare assume, a guida della sua azione educativa e didattica, i seguenti obiettivi fondamentali:

- 1 – formazione dell'uomo e del cittadino sulla base dei valori e dei principi affermati nella carta costituzionale;
- 2 – alfabetizzazione culturale.

In relazione alle finalità e agli obiettivi generali, la scuola, quindi:

- a) promuove, favorisce e sorregge i processi di maturazione e di crescita degli alunni nella progressiva conquista dell'autonoma capacità di valutare, scegliere e decidere;
- b) guida gli alunni alla realizzazione di un equilibrio affettivo, fondato sulla fiducia in se stessi e negli altri, sul dialogo e sul rispetto reciproco”.
- c) Crea le condizioni organizzative ed operative per consentire ad ogni alunno di star bene con se stessi, con gli altri, nell'ambiente scolastico.

Art. 2

(art 15 del Regolamento per il funzionamento della scuola).

(Alunni: frequenza vigilanza - assenza)

“ A - Assenze alunni

Ogni assenza va annotata sul registro di classe o di sezione.

I docenti avranno cura di richiedere alle famiglie ogni utile informazione in merito ai motivi delle assenze degli alunni.

Nel caso di assenza per malattia di durata superiore ai 5 giorni, deve essere richiesto il certificato medico di guarigione.

Nel caso di assenze prolungate (superiore a 10 giorni) e ingiustificate, i docenti di classe, dopo aver raccolto ogni possibile notizia in merito alle cause dell'assenza, segnaleranno il caso agli Uffici di Segreteria della Direzione, che disporrà i necessari accertamenti in merito alla mancata frequenza degli alunni, tramite i vigili urbani del Comune di residenza degli alunni interessati.

Successivamente, i docenti, avranno cura, in caso di prolungata assenza da parte degli alunni, di chiederne ragione ai genitori e, nel caso di mancata giustificazione o di assenza che si prolunghi, comunque, oltre i 10 giorni, ne informeranno per iscritto la Direzione.

B - Vigilanza alunni

La vigilanza degli alunni si effettua, da parte del personale docente, con la presenza personale e responsabile in mezzo agli stessi.

Essa non può essere delegata ad altri se non per causa di forza maggiore o perché richiesta da forme di attività didattica svolta in collaborazione.

Nel corso delle attività scolastiche gli ingressi della scuola resteranno chiusi.

C - Ingresso

L'orario di ingresso va dalle ore 8,10 alle ore 8,20 per gli alunni della scuola primaria.

1 Gli insegnanti sono tenuti, pertanto, ad essere presenti nella propria aula prima dell'inizio delle lezioni per ricevere gli alunni.

2 L'ingresso avviene soltanto dal portone centrale dell'edificio scolastico.

3 Solo per giustificare assenze o per eventuali comunicazioni urgenti, i genitori possono recarsi a parlare con gli insegnanti, preavvisando il personale ausiliario che assolve gli obblighi di sorveglianza.

4 In ogni caso, tutti i genitori sono tenuti ad abbandonare l'edificio scolastico all'inizio delle lezioni tranne, naturalmente, quelli che hanno programmato con gli insegnanti una particolare iniziativa didattica.

5 Alle ore 8,30 per la scuola Primaria le porte di accesso agli edifici scolastici dovranno essere regolarmente chiuse da parte del personale ausiliario.

6 Eventuali ingressi di alunni e genitori dopo l'inizio delle lezioni dovranno essere segnalati al personale non docente.

7 Gli insegnanti segnaleranno regolarmente per iscritto al Dirigente scolastico per i provvedimenti di competenza, ritardi ed assenze ingiustificate dei propri alunni.

D - Uscita alunni

La presenza degli alunni è obbligatoria, salvo, le deroghe previste dalla legge, a tutte le attività scolastiche e per l'intero orario di lezione.

Al termine delle lezioni gli alunni vengono consegnati alle famiglie all'ingresso degli edifici scolastici o lasciati liberi nei modi concordati con le famiglie stesse.

Gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli alunni ai cancelli esterni dell'edificio scolastico.

Svolgeranno, altresì, opportuna opera di sollecitazione per evitare che gli alunni si fermino negli spazi adiacenti agli edifici.

In casi eccezionali gli alunni possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni e solo quando sono garantite le seguenti condizioni:

a) presentazione di richiesta scritta da parte dei genitori all'insegnante.

b) affidamento dell'alunno ai genitori stesso o a persona adulta di fiducia appositamente delegata.

c) affidamento dell'alunno a persona minore appositamente delegata previa dichiarazione di autonomia, maturità e capacità della stessa e sollevando la scuola da ogni responsabilità

Salvo casi eccezionali, l'insegnante eviterà di allontanarsi dall'aula, lasciando incustodite le scolaresche.

È assolutamente proibito affidare agli alunni incarichi o mansioni di interesse personale dell'insegnante o, comunque, da espletarsi fuori della scuola durante le ore di lezione.

La ricreazione, laddove risulti opportuna è possibile, sarà contenuta, per durata, nel limite massimo di 15 minuti e, comunque, dovrà essere intesa quale momento educativo che non esonera il docente dalle sue responsabilità, ma richiede piuttosto un maggiore e più diligente impegno."

Art.3

(Dal progetto di sperimentazione dell'autonomia organizzativa e didattica)

"L'ipotesi di rendere facoltativa la frequenza degli alunni rappresenta una forma di sperimentazione, diretta a verificare l'efficacia di un rapporto educativo basato non sulla imposizione e sugli obblighi unitariamente precostituiti, ma su una modalità relazionale di tipo pattizio e contrattuale.

In altri termini, realizza il tentativo di ottenere la presenza degli alunni a scuola non come risultato dell'adempimento di un obbligo, ma come libera scelta, fondata su reali motivazioni e sull'interesse per attività proposte dalla scuola e discusse preventivamente con le famiglie e con gli stessi alunni.

Si ritiene, infatti, che questi elementi di libertà e di responsabile coinvolgimento nelle scelte potrebbero rivelarsi un fattore psicologico molto significativo, sia per l'impegno degli alunni sia per quello dei docenti, chiamati, questi ultimi, alla difficile ma interessante scommessa di garantire il buon esito dell'iniziativa, non attraverso l'esercizio del potere di imporre obblighi, ma attraverso la conquista della fiducia, dell'apprezzamento e del gradimento da parte degli utenti del servizio scolastico."

Le indicazioni contenute nel presente articolo sono da intendersi non solo come regole di comportamento, ma soprattutto, come obiettivi da conseguire attraverso un'adeguata azione educativa promossa dalla scuola.

Art. 4

L'eventuale violazione dei doveri, da parte degli alunni, non potrà essere ritenuta passibile di alcuna forma di sanzione che non sia quella della semplice **disapprovazione** e dell'**adozione di interventi educativi** finalizzati alla prevenzione del ripetersi delle eventuali infrazioni.

Di conseguenza, le uniche sanzioni prevedibili, sono le seguenti:

- ammonizione verbale;
- ammonizione annotata per iscritto sul giornale dell'insegnante.

Le sanzioni possono essere inflitte dagli insegnanti di classe.

Dell'ammonizione scritta si dà notizia ai genitori e al consiglio di interclasse.

Le sanzioni previste non incidono sulla frequenza dell'alunno e non hanno rilevanza ai fini della valutazione del profitto, per cui, contro di esse, non sono previste impugnative o ricorsi.